



AUDIZIONE INFORMALE SENATO DELLA REPUBBLICA SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1014 (APICOLTURA AMATORIALE)

**Commissione agricoltura e produzione agroalimentare
12 luglio 2017**

In relazione all'Audizione tenutasi in Senato il 12 luglio 2017, di seguito si riportano alcune brevi riflessioni di carattere generale sul tema dell'apicoltura amatoriale e osservazioni specifiche sul DDL n. 2608 - oggetto di discussione nel corso dell'audizione - che propone modifiche alla legge n. 313/04.

Nel settore apistico operano soggetti differenti, gli apicoltori, infatti vengono classificati, in base alla L.313/04 che disciplina l'attività degli apicoltori, in tre categorie: apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, con esigenze diverse e delle quali sembra necessario tener conto.

L'apicoltore amatoriale o hobbista si differenzia infatti da quello professionale per la quantità limitata di alveari sui quali lavora, in quanto produce per se e la propria famiglia, mentre, quello professionista vende il proprio prodotto sul mercato. Il concetto di apicoltura amatoriale dovrebbe essere infatti legato all'autoconsumo.

In Italia si conta un numero considerevole di apicoltori amatoriali ai quali si riconosce un ruolo positivo importante perché offrono gratuitamente un servizio di impollinazione a beneficio dello sviluppo delle colture agricole e dell'ecosistema, ma possono rappresentare un rischio quando non riescono a contenere adeguatamente le patologie dell'alveare, in primis la varroa.

Il problema principale del settore apistico, sia amatoriale che professionale, è sempre di ordine sanitario e qualora non gestito in modo corretto, le conseguenze si riflettono anche su altri allevamenti e questo, può costituire, unitamente ai cambiamenti climatici ed a nuove patologie, fattore di indebolimento del nostro patrimonio apistico.

A prescindere dal tipo di apicoltura, per tutti esiste l'obbligo della denuncia del possesso di alveari e vista la sempre grave emergenza sanitaria rappresentata da fattori endemici (varroa), ma anche da nuove patologie sanitarie quali la diffusione di nuovi parassiti (*Vespa velutina* ed *Aethina tumida* in particolare), è importante che tutti gli apicoltori amatoriali, anche con la disponibilità di poche arnie, vengano censiti correttamente e sottoposti ai controlli sanitari.



COLDIRETTI

Pertanto, le informazioni essenziali di ubicazione dell'apiario e movimentazione delle arnie, devono essere gestite in anagrafe apistica, mantenendo alta la soglia dei controlli.

E' importante inoltre garantire agli apicoltori, adeguati servizi di assistenza tecnica e figure professionali in ambito sanitario specificatamente formate sui sistemi di allevamento delle api.

OSSERVAZIONI PDL 2608

A completamento delle riflessioni ivi formulate in termini generali sull'apicoltura amatoriale, in considerazione della volontà della Commissione Agricoltura di approfondire le conoscenze sulla tematica, appare utile formulare alcune osservazioni in merito al disegno di legge AS 2608, assegnato a codesta commissione in sede referente e di cui non è ancora avviato l'esame.

Fermo restando la condivisione, circa la possibilità di una specificazione normativa della categoria di apicoltore amatoriale/hobbista e di prevedere strumenti agevolativi per lo sviluppo di un settore di grande valore ambientale, sull'iniziativa di legge si manifestano perplessità, dal momento che il testo produce evidenti sperequazioni nei confronti dell'attività imprenditoriale e professionale.

Difatti, se in termini generali può apparire utile disciplinare l'attività degli apicoltori a livello amatoriale in considerazione della funzione indispensabile dell'azione impollinatrice delle api per equilibri ecologici della flora spontanea e per la tutela ambientale, la proposta introduce forme di sleale concorrenza nei confronti di chi svolge un'attività economica imprenditoriale.

- In primis, la definizione di apicoltore amatoriale di cui all'articolo 1 della proposta di legge viene data in termini esclusivamente quantitativi (20 alveari), che tra l'altro risultano numericamente eccessivi per poter definire l'attività meramente amatoriale. Seppur la legge quadro n. 313/2004 offre all'articolo 3 un distinguo formale tra apicoltore e imprenditore apistico, si ritiene tuttavia utile riconoscere agli apicoltori amatoriali una configurazione giuridica che li distingua dall'apicoltura produttrice per l'assenza di finalità economico-produttive e commerciali.
- Rispetto all'intento incentivante dell'allevamento domestico della api, la previsione di una agevolazione di natura fiscale è evidentemente contraria ai principi generali dell'ordinamento sull'iniziativa economica privata, in quanto la norma introduce una misura di favore rispetto a chi non svolge un'attività imprenditoriale, traducendosi in un limite al libero esplicarsi della concorrenza.



COLDIRETTI

Nello specifico inoltre, la previsione dell'esonero ai fini Irpef dei ricavi consente la commercializzazione dei prodotti dell'attività amatoriale, che dovrebbero invece essere destinati all'autoconsumo.

Considerata la necessità di dover contemperare le esigenze dell'allevamento domestico delle api, per la funzione ambientale che esse svolgono, con il principio di libertà d'impresa e di iniziativa economica privata, non appare in alcun modo giustificata un'incentivazione fiscale per fini hobbistici. Sarebbe invero rilevante la previsione legislativa di un regime di sostegno speciale per gli imprenditori apicoltori di piccola entità ed il consolidamento delle forme di reddito riconducibili alla conduzione di aziende apistiche o alla diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola.

- Quanto alla tracciabilità dell'attività e al regime dei controlli connesso, non si ritiene condivisibile l'esclusione per gli apicoltori amatoriali dall'ambito di applicazione dell'art. 34 del cd. collegato agricolo, come previsto dall'art.1 comma 1 capoverso 2 della proposta di legge.

La legge 28 luglio 2016, n. 154, «*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*» prevede l'applicazione di sanzioni specifiche nei casi di omessa denuncia di detenzione di alveari e comunicazione di variazione alla banca dati apistica nazionale; le predette misure svolgono una funzione di controllo per evidenti ragioni di tracciabilità e salvaguardia della salute e ambientale, in quanto consentono di avere un'anagrafe dettagliata degli alveari presenti sul territorio nazionale per monitorare la produzione in apicoltura e valutare le cause, spesso di natura emergenziale dovute a malattie delle api, connesse a cali di produttività.